




WARBURG



18 0196209 3

H

N

H

1387


+



12/836

H  
N  
H  
1387

**COSTITUZIONE**  
**PER IL BUON REGOLAMENTO**  
**DEL PALAZZO DELLA RAGIONE COMUNE,**  
**E SU LE DILAZIONI.**



**FERRARA MDCCLXXIX.**




**NELLA STAMPERIA CAMERALE.**

COSTITUZIONE

PER IL BUON REGOLAMENTO

DEL PALAZZO DELLA RAGIONE COMUNE,

E SU LE DILAZIONI.



FERRARA MDCCCLXXIX.

Stamping area with decorative patterns.

NELLA STAMPERIA CAMERALE.

*FRANCESCO del Titolo di S. Clemente della S. R. C. Prete  
Cardinal CARAFFA, Prefetto della Sacra Congregazione de'  
Vescovi, e Regolari, e della Città e Ducato di  
Ferrara, Legato a Latere &c.*



Non è bastata la vigilanza de' Nostri Antecessori, per mettere stabilmente riparo a disordini, che tuttavia sussistono nel Palazzo della Ragion Comune; e crescendo, al par delle Leggi, la frode per eluderne l' adempimento; la molteplicità delle savie Costituzioni non ha servito, che a moltiplicare il numero delle mancanze. Ci sarebbe stato assai facile il rinnovarne con efficacia l' osservanza, eseguendo su' trasgressori le pene loro minacciate dagli Eminentissimi Legislatori, e dal Municipale Statuto. Ma ci piace di proceder per ora con altrettanta facilità, e condiscendenza, con quanto rigore prenderemo d' oggi innanzi conto sull' osservanza delle nostre ordinazioni. Nulla più facilmente spiana la strada a' delitti, quanto la lusinga d' impunità; e l' importuna clemenza d' un Superiore, col perdonar la prima, si fa quasi complice delle altre mancanze, che in seguito commettono i trasgressori. Quindi avvezzi, come siamo, a non comandare, che per farci ubbidire, riconoscano i trasgressori nella presente nostra condiscendenza, un infallibil prelude del nostro rigore per l' avvenire.

Non è nostra intenzione di qui ricordare a Notari, Sollecitatori, e Comandatori uno per uno i precisi loro doveri. Col rinnovare tutti gli Editti, e Costituzioni de' nostri Eminentissimi Antecessori, come qui fossero parola per parola inseriti, debbon essi capire gli obblighi de' rispettivi loro impieghi, e le pene, che sovraiano a trasgressori. Ci contentiamo perciò di notar soltanto quelle mancanze, che più interessano la nostra vigilanza per indennizzare l' esattezza de' giudizi, e sulle quali sappiamo esser più frequente l' abuso de' Subalterni; senza che per altro la espressa menzione di que' doveri, che ricordiamo, deroghi in menoma parte alla tacita di tutti gli altri, che prescrivono le anteriori Costituzioni.

- I. I Notari attuarj nell' ora di Udienza siano obbligati a personalmente risiedere ne' rispettivi loro cancelli in Palazzo; talchè occupandosi da un Notaro medesimo due separate banche, o altro impiego, con la impossibilità della simultanea personale assistenza, siano nel termine di un mese obbligati a rinunciare una delle due a lor piacere in mano a chi si deve.
- II. Non è a Notari permesso, senza l' intesa del Giudice, il far sotto banca verun decreto, anche meramente ordinatorio, o interlocutorio; potendo

qualunque decreto d'ordine influir nel merito della Causa, e pregiudicar così l'estimazione, che l'interesse del Giudice senza sua colpa.

- III. Similmente sapendo essersi introdotto, massime negli Atti della Rota, l'irregolare, e perniciosissimo abuso di spedirsi da Notari, senza saputa del Giudice competente, ordini di soprasedere in causa, o nelle esecuzioni, specialmente qualora una delle parti litiganti abbia interposta qualche appellazione; resta a Notari tutti inibito di spedir superflorie, ad effetto d'impedire esecuzioni di forte alcuna, anche *ad finem cavendi*, quando non preceda il corrispettivo ordine del Giudice in iscritto da registrarsi negli Atti.
- IV. E' vietata a Notari qualunque siasi convenzione con qualsivoglia persona sia in iscritto, sia anche a voce. In particolar maniera resta ciò proibito co' Sollecitatori, ed altri intervenienti, e molto più con le parti medesime. E siccome da questo inconveniente nasce forse la maggior parte de' sconcerti contro la fedeltà dell'attitazione, e per l'opposto un segreto patto tra due del pari interessati può facilmente sottrarsi alla più destra investigazione di chi veglia all'osservanza di questo Capitolo; così espressamente vogliamo, che nel termine di giorni otto ciascun Notaro presti solenne giuramento in mano al Sindaco di Palazzo, di non avere attualmente, e di non far mai per l'avvenire con alcuno de' Sollecitatori, ed intervenienti, nè con le parti a dirittura, veruna convenzione di questa sorte.
- V. La religiosa custodia degli atti è a tutto peso de' soli Notari. Si guardino perciò i Notari, i Sostituti, gli Amanuensi di fidare in mano a chicchessia qualunque Carta originale, sotto qualsivoglia pretesto, e soprattutto si guardino di consegnarla alle parti, o loro intervenienti. Molto più resta loro inibito il dannosissimo abuso di permettere a Sollecitatori lo stendere i processi, per cui veggonsi talvolta degli Atti, o mutilati, o anche cambiati. A quale oggetto vogliamo, che si reputino da Giudici, e da chiunque per informi scartafaccj que' processi, che non siano da Notari a dirittura bollati nella prima pagina, e da medesimi in fine sottoscritti.
- VI. Qualunque atto giudiziale, o allegazione, in cui comparisca un Procuratore, o rispettivamente un Avvocato, non sia altrimenti da Notari ricevuto, se non è da medesimi rispettivamente sottoscritto, sotto pena principalmente della nullità di quell'atto, che non abbia o l'una, o l'altra marca di legittimità; perchè non trovinsi d'aver detto innanzi al Giudice quel, che non mai sognaron di dire, e siavi così sempre, chi possa a Giudici rispondere di quanto sta registrato negli Atti.
- VII. Siccome però non è interdetto a principali, e loro congiunti in quarto grado, o altra legittima persona a tenore dello Statuto Lib.

**XI.** Rub. 5., e Costituzioni Cenina Rub. 4. num. 1., e Piazza §. *ad rectam*, di comparire a dirittura agli Atti senza l'intervento de' rispettivi Procuratori; così guardarsi d'oggi innanzi i Notari di ricevere alcun'atto da principali, e rispettivamente da altri, come sopra, ch'essi personalmente non conoscano; o che non sian conosciuti da persone, che possan così risponderne a Notari, come ne debbono i Notari a noi rispondere; accadendo spessissimo, che facciansi comparir negli Atti delle persone, che si fa poi di sicuro esser lontane dalla Città.

**VIII.** I Notari Attuarj abbiano a tenore dello Statuto una sola Vacchetta, e questa stabilmente fissa ne' loro banchetti, essendosi giunto sin'anche a smembrar gli Atti d'una causa medesima, con far servire al privato comodo degli attitanti la troppo gelosa unità dell'attitazione. Ad oggetto però, che l'unione al dì d'oggi delle due Vacchette non rechi notabile sbilancio agl'interessi de' presenti Notari associati, che trovansi d'aver conto separato de' rispettivi lor lucri; restando ferma per tutto il tempo avvenire la legge di questo Capitolo, ci contentiamo per questa volta, più che del rigor di giustizia, d'un economico espediente, che combini col fine della Legge, le attuali circostanze de' presenti associati. In quelle banche perciò, ov'è l'affociazione tra padre, e figlio, e per conseguenza è anche uno l'interesse, vogliamo, che indilatamente si formi una sola Vacchetta. Agli altri poi associati, che non essendo congiunti, han fra loro distinto e separato il rispettivo interesse, permettiamo le due Vacchette, purchè però le cause, che si attitano dall'uno, non possano attitarsi dall'altro; anzi espressamente volendo, che si separino sin'anche di banca, alla opportunità di trovarsi oggi in Palazzo più banche vuote. Così resterà provveduto al vantaggio delle parti, ed al privato interesse de' Notari. E perchè il ripartimento di queste banche non produca confusione; si cavino a sorte dinanzi al Sindaco di Palazzo.

**IX.** Siccome lo scopo principale della tela giudiziaria è il cercare la verità col metodo più facile, e chiaro per trovarla con sicurezza, e col minor dispendio delle parti, così espressamente ordiniamo, che essendovi più cause tra lo stesso attore, e reo convenuto, debbano farsi da qualunque Notaro e Cancelliere tante separate rubriche, e tanti distinti processi, quante sono le cause; nulla importando, che di quei varj meriti siavi talvolta un identico Giudice. Così resterà consultato e al maggior risparmio de' litiganti, ed alla minor confusione de' Giudici; i primi col non essere obbligati a levar per una causa più processi; ed i secondi col sottrarsi alla necessità di separare in uno stesso processo gli atti dell'una, da que' dell'altra Causa.

Ad evitar però la confusione, che nascer potrebbe nel presentarsi da Procuratori le comparse, o altri Atti giudiziali, siccome non tocca a Notari il distinguer di quegli atti, quale sia riferibile all' una, e quale all' altra causa; ordiniamo, che resti a tutto peso de' Procuratori, essendovi due cause presso lo stesso Notaro, ed un identico attore, e reo convenuto, di notare in cima di ciascun atto la sua rispettiva rubrica; talchè in quella, per esempio, che riguarda il merito, vi sia scritto *In causa meriti*; e nell' altra, per modo di dire, per la liquidazione, *In causa liquidationis*; e così dicasi rispettivamente di tutte le altre; onde il Notaro a colpo d' occhio vegga, sotto qual delle rubriche debba metter quell' atto. In tutte le altre Cause si offervi il solito.

X. Nelle appellazioni, che interpongonsi ad una delle due Segnature se sia rigettata l' istanza, talchè debba di nuovo procedersi per gli atti del primo Notajo, e Giudice, ordiniamo, che si riproducano negli atti di prima istanza i corrispettivi atti della Cancelleria di Castello; a qual' oggetto inibiamo alle parti, e loro intercedenti sotto pena di nullità, d' instare per qualunque esecuzione, se non prodotti come sopra gli anzidetti atti, mancando i quali può accadere, com' è più volte accaduto, che si proceda per gli atti di Palazzo ad una qualche esecuzione, che poi trovasi talora direttamente contraria a rescritti dell' una, o l' altra Segnatura.

XI. Espressamente si proibisce così a Notari, che a qualunque de' loro Sostituti il far da Sollecitatori in qualsivogliai Causa, sian di quelle, che si attitano ne' loro banchetti, sia in qualunque altra.

XII. Ad indennizzazione dell' interesse de' Giudici, ricordiamo a Notari la Rubrica 84. del Lib. 2. dello Statuto, in cui si prescrive la rispettiva quota del Salario, che spetta a Giudici dopo il *Proservato*, ancorchè pronunciato non abbiano sul merito della causa; accadendo tal volta, che una improvvisa transazione, forse nata dalla sincerità d' un onesto Giudice, che propose di buona fede alla parte le sue difficoltà ad oggetto di restarne schiarito, induca l' inespertezza, se non la malizia d' un Notaro a non ritenere, o rispettivamente riscotere per il Giudice quella quota, che le leggi gli accordano, tuttochè pronunciata non abbia la sua sentenza; espresamente volendo, che in caso di controvenzione sia gravato il Notaro d' un doppio Salario a prò del Giudice, oltre la suspension dall' officio.

XIII. Resta espresamente proibito a Notari l' aver per sostituti persone, che non siano ancor esse notariate, per la legittimità degli Atti, che richieggono il carattere pubblico, e legale; vedendosi de' Sostituti, che senza il richiesto pubblico carattere, non han difficoltà di prendere

dere fin' anche dalle parti de' giuramenti. Altrettanto si dica di quei semplicemente creati Notari, che non sono però ammessi, ed approvati dal Collegio, che si fan lecito dar giuramenti, sottoscriver compare, ed altro *ad referendum*, contro la lettera dello Statuto lib. 12. Rub. 18., che loro inibisce esercitar l' officio del Notariato, quando non siavi la preventiva accettazion del Collegio. Or siccome que'

Sostituti, che non sono Notari, o semplicemente creati tali, restano dal dì della pubblicazione di questa Nostra Costituzione immediatamente esclusi; così vogliamo, che quelli poi, che sono Collegiati, nel termine di quindici giorni presentino in mano del Sindaco di Palazzo co' loro nomi, i legittimi requisiti voluti da Nostri Antecessori, Spinola, Cenini, ed Imperiali, per attenderne la nostra approvazione; ed altrettanto si faccia in avvenire nel caso, che debbasene supplire il numero. Con la permissione per altro de' Sostituti non resta derogato all' obbligo della personale assistenza de' Notari attuarj alle rispettive lor banche nell' ora di Udienza, come si è di sopra prescritto.

XIV. Siccome non è lecito a Notari il prendere Amanuensi, e copisti, che non abbiano la precedente approvazione voluta dalle Costituzioni; così sapendo esservene parecchi, cui mancano i necessarj requisiti, vogliamo, che nel termine anche di quindici giorni, tutti gli Amanuensi di qualunque banca esibiscano i rispettivi documenti di loro abilitazione in mano al Sindaco di Palazzo, perchè siano esaminati; passato il qual termine, resta intieramente interdetto dall' ulteriore esercizio del suo impiego, chi non avrà presentata la legittima giustificazione, che le leggi prescrivono; soprattutto un sufficiente possesso di lingua latina, ed un ben formato carattere. Degli Amanuensi poi, che saranno approvati, vogliamo, che si affigga in Palazzo l' elenco, perchè siano a notizia di tutti.

XV. Resta in fine specificatamente confermata la savissima Costituzione dell' Emo Borghese de' 27. Aprile 1773., che il numero de' Notari attuarj non sia maggiore di dodici, e che perciò niuno possa in avvenire esser eletto in luogo de' defonti, finchè non riducansi all' anzidetto numero.

XVI. I Sollecitatori debbon esser precedentemente con le debite forme approvati. Restano perciò da questo punto immediatamente esclusi quelli, che non hanno o da Noi, o da Nostri Antecessori ottenuta alcuna approvazione. Gli altri poi, che sono approvati, ordiniamo, che nel termine di giorni quindici presentino il documento di loro approvazione negli Atti del Sindaco del Palazzo, insieme con l' altro dalle Costituzioni richiesto d' essere ascritti allo Studio d' un qualche Procurator Collegiato, che debba di loro rispondere. Passato qual termine, resteranno esclusi quei tutti, che non avranno esibiti i rispettivi documenti

menti. Non intendiamo per altro di comprendere sotto questa Legge; coloro, che decorati di Laurea Dottorale, ed avendo perciò a lor favore la presunzione di tutti i necessarj requisiti, volessero esercitarsi nell' ordine del foro, ed assistenza alle cause, perchè meglio istruiti facciano strada ad altri gradi della Curia; purchè però a Noi ricorrano, e ne riportino il necessario permesso. Bensì de' Dottorati, come de' non Dottorati affiggasi in Palazzo l'elenco, perchè sappia ognuno, quali siano gli approvati per sollecitar le cause.

XVII. Ricordiamo a Sollecitatori tutti quei doveri, che loro prescrivono queste leggi Municipali. E senza individuare le molte mancanze, che da medesimi si commettono, si ricordino di restar ne' limiti del loro impiego, rinnovando sù questo punto specialmente la Rub. 4., e 5. del Lib. XI. dallo Statuto, e le Costituzioni Cenini Rub. 4. Num. 1.; Imperiali §. *confert*, e Piazza §. *ad rectam*. Si guardino soprattutto dall' intrudersi ne' banchetti de' Notari, o per far da Amanuensi, o per trascriversi secondo l' opportunità quegli atti, che fanno al caso del lor bisogno; come anche di tener buffole alla porta delle lor case, a guisa di Procuratori.

XVIII. Ma faremo soprattutto inesorabili contro quelli, che sacrificano all' avidità di un più lungo annuo, o mensile onorario l' interesse de' proprj clienti, differendo la tela giudiziaria più in lungo di quel, che richiede la natura delle Cause. Nel qual caso, anzichè riscoter essi l' onorario loro dovuto, vogliamo, che abbian dritto i clienti di ripeterne il doppio da Sollecitatori, oltre la immediata suspension dall' officio, ed altre pene a nostro arbitrio.

XIX. I Comandatori poi, che forse più degli altri avrebbero bisogno di seria riforma, si ricordino d' eseguire, a tenore delle Costituzioni nel termine di giorni due in Città, e borghi, e giorni sei in Campagna le citazioni, precetti, sequestri, notificazioni, gravami, ed altro spettante al loro impiego; di notarli poi prontamente, e fedelmente nelle loro Vacchette, guardandosi soprattutto dal far delle relazioni confidenziali, ed illegitime. Si astengano dal cambiarsi l' un l' altro le cedole, per privato comodo nel ripartirsene fra loro l' esecuzione; e molto più si guardino di prevenire, come pur troppo fanno, i debitori, delle esecuzioni, che loro sovraffanno; dando così a medesimi tutto il campo di trasportare altrove i proprj mobili, con gravissimo dispendio, e danno de' creditori. Astengansi anche di lasciar nelle buffole de' Procuratori le citazioni, che debbono eseguirsi all' abitazione de' principali. E quei principali, che per qualche riguardo amano la esecuzione delle cedole, non alla loro, ma alla casa de' loro Procuratori, o altrove; espressamente vogliamo, che diano in iscritto quest' ordine a  
Co.

Comandatori, perchè costando della loro intenzione, non si possa per qualunque evento di cose contrastare la legittimità della esecuzione, com' è tal volta accaduto. Ripugnando eglino di scrivere tal' ordine, eseguiscono pure i Comandatori a principali a dirittura le lor citazioni, non ostante qualunque cosa in contrario. Ma in particolar maniera si astengano dal generale dannosissimo abuso de' depositi fittizj, espressamente ordinando, che non si consegnino i pegni a depositarj, se non siano persone idonee, riscotendone ricevuta presente un testimonio degno di tutta la fede, che debba sottoscriversi, a tenor dello Statuto, e dell' Editto Banchieri; volendo che si eserciti contro i Comandatori a dirittura l' azion del Deposito, per que' pegni, che fittiziamente eseguirono.

XX. Siccome nell' intimar le citazioni spessissimo accade, che opponendosi da rei convenuti il privilegio del foro, o altra qualsiviasi patente, astengansi talvolta i Nunzj dal lasciar loro in mano la cedola; talchè diventando giudici su la legittimità del privilegio, ne fan godere preventivamente gli effetti, senza che preceda la legittima discussione del giusto titolo; quindi espressamente ordiniamo, che non ostante l' allegazione di qualunque patente, o privilegio, non differiscano i Comandatori d' intimare a chiunque le rispettive citazioni; restando poi la libertà a patentati di allegar negli Atti il documento per la incompetenza del Foro, perchè riconoscendosene la legittimità possano godere del lor privilegio. In ordine poi all' esecuzioni contro i patentati, si osservino esattamente le Pontificie Costituzione.

XXI. E senza più individuare gli altri varj, e sommi disordini, che tutto giorno occorrono nel Palazzo della Ragion Comune, rinnoviamo, ed in specifica forma confermiamo rispetto a Notari, Sollecitatori, Nunzj, e Cavargellani tutte, e singole le savissime Costituzioni, Editti, Notificazioni, Provisioni, Decreti, de' Nostri Emi Antecessori, *Al-dobrandini* de' 22. Febbraro 1598., *Spinola* de' 5. Gennaro 1608., e 3. Novembre 1609., *Cenini* degli 8. Ottobre 1626. *Donghi* de' 18. Gennaro 1647. *Odescalchi* de' 23. Giugno 1650. *Ghigi* de' 19. Agosto, e 12. Novembre 1673. *Acciajoli* de' 6. Ottobre 1680, 21. Ottobre 1681., e 20. Ottobre 1682. *Imperiali* de' 15. Dicembre 1695. *Gallerati* de' 10., e 27. Novembre 1700. *Astalli* de' 30. Gennaro 1704. *Ruffo* de' 9. Maggio 1712. *Piazza* de' 25. Aprile, e 15. Luglio 1715. *Patrizj* degli 8. Novembre 1719. 18. Settembre 1721. 7. Ottobre 1724. *Mesca* de' 22. Novembre 1737. *Banchieri* de' 9. Giugno, e 10. Agosto 1757., e nella nota Collezione del 1759. *Borghese* de' 27. Aprile 1773. Incarichiamo soprattutto il Sindaco di Palazzo d' invigilare col possibil rigore su la osservanza di questa Nostra  
Co.

Costituzione, inabilitandolo in caso di controvenzione a poter mai concorrere, sua vita durante, a qualunque carica, o impiego della Città. Riserbiamo in fine al nostro arbitrio, oltre le pene già comminate da Nostri Antecessori, tutte quelle altre, che crederemo, secondo la qualità delle mancanze.

XXII. Ad oggetto poi di non moltiplicare senza necessità separate Costituzioni, abbiám risoluto di metter anche un qualche riparo alla sfrenata libertà de' debitori nel chiedere le dilazioni. Una grazia, che servir dovrebbe ad abilitar con qualche respiro la vera impotenza de' bisognosi, serve il più delle volte ad autorizzare con un Rescritto la ostinazione di chi stancheggia oltre il dovere il suo creditore; e formandosi come un dritto sù la condiscendenza delle Costituzioni, e sù l' inveterato abuso di concedere sì fatte dilazioni, senza giustificarsene il bisogno, il capriccio talvolta d' un più ricco debitore, fa servire la facilità del Superiore al pregiudizio d' un più povero creditore. Per sottrarci dunque al prossimo rischio, o di concedere una dilazione a chi non la meriti, o di negarla a chi ne sia degno; siccome niuno può con maggior sicurezza proporzionare la giustizia della supplica con la natura del debito, e con le circostanze del debitore, quanto i rispettivi giudici delle Cause, che si trovano d' averne preventivamente gustato il merito; così vogliamo, che d' oggi innanzi, oltre il termine dello Statuto, ricorran per le dilazioni i debitori a rispettivi Giudici delle Cause, a qual' effetto rivoando, e rispettivamente moderando le anteriori Costituzioni in quella, e in quelle parti, che son contrarie, concediamo a detti Giudici tutte le facoltà necessarie, ed opportune di accordare sì fatte dilazioni, purchè non oltrepassino i giorni venti; caricando però in tutto e per tutto la loro coscienza, perchè nel concedere quella quantità di giorni, che credono ( sempre però dentro il termine de' sopradetti venti ) proporzionino il numero de' giorni alla natura del debito, ed alle circostanze de' debitori, e rispettivamente de' creditori stessi: volendo per altro, che dopo la prima, non possano concedere seconda dilazione; tuttochè l' una, e l' altra unite non oltrepassino i detti venti giorni. E caso mai, che una qualche urgentissima, e straordinaria circostanza richiegga un ulterior ricorso a Noi, o a Monsignor Vicelegato, si ricordino di giustificare con legittimi, ed autentici documenti la precisa necessità di sì fatta circostanza; sicuri in caso contrario di nulla ottenere. Finalmente per gli affitti delle case, che son comprese nel circondario del Ghetto, si offervi appuntino il Cap. 4. della Costituzione Cenini del primo Marzo 1627. confermata dall' immediato nostro Antecessore sotto il dì 16. Giugno 1774., con la quale  
per

per ogni ultimo termine, e dilazione prescrivonfi soli giorni venti da correre immediatamente dopo la Festa di Pasqua, o S. Michele; spirati i quali, debba rilasciarsi il gravame nel modo, e forma, che ivi prescrivono i Capitoli del Ghetto.

Tanto vogliamo, che si eseguisca, sotto quelle pene, che a Noi piacerà contro i trasgressori; volendo, che pubblicata ne' soliti luoghi questa Nostra Costituzione, abbia forza di legge, come se fosse stata a ciascuno personalmente intimata.

Dal Castello di Ferrara li 9. Aprile 1779.

F. Card: Carafa Legato &c.

*Li Mecenati Cancellieri.*

*Publican. Sicut p̄ Constitutio & in hac Terra Crispin  
loco solito per Josephum Salotta publicum Executo  
hujus Curie me. Not. agente et quant. Populi a  
p̄. habuit in M̄s, et michi Not. S. sub hac p̄m̄i  
9-7bris-1779-*

*M. Males Not. & Can.*



